



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2020

C(2020) 6450 final

**SENSITIVE\*** : *COMP Operations*

**Oggetto:**        **Aiuti di Stato - Italia (Campania)**  
                         **SA.58178 (2020/N)**  
                         **Legge regionale n. 4 del 28/3/2002 "Incentivazione di interventi a**  
                         **carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate"**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

#### **1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 27 luglio 2020, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il 29 luglio 2020 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di ulteriori informazioni a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 3 agosto 2020, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno. Il 31 agosto 2020 le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni, protocollate dalla Commissione il giorno successivo.
- (2) Il regime di aiuti è stato notificato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione

---

\* Handling instructions for SENSITIVE information are given at <https://europa.eu/db43PX>

Onorevole Luigi Di Maio  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
P.le della Farnesina 1  
00194 Roma, Italia

dell'articolo 93 del trattato CE<sup>1</sup>, che prevede la procedura di notificazione semplificata.

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Titolo**

- (3) Legge regionale n. 4 del 28/3/2002 "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate".

### **2.2. Obiettivo**

- (4) Scopo della notifica è modificare il regime di aiuti esistente SA.39767 (2014/N) "Legge regionale n. 4 del 28/3/2002 - Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate" ("il regime di aiuti esistente"), approvato con decisione C(2015) 3034 final della Commissione del 7 maggio 2015 ("la decisione iniziale"), al fine di prorogarne la durata e aumentarne la dotazione.

### **2.3. Durata**

- (5) Dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2026.
- (6) Se necessario, le autorità italiane adegueranno il regime di aiuti notificato alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>2</sup>.

### **2.4. Descrizione del regime di aiuti**

- (7) Il regime di aiuti esistente prevede aiuti per interventi a carattere territoriale per controllare le emergenze fitosanitarie conclamate e preservare il patrimonio agricolo regionale. La dotazione complessiva approvata per il regime di aiuti esistente ammontava a 4 milioni di EUR.
- (8) Con la presente notifica, le autorità italiane chiedono di prorogare fino al 31 ottobre 2026 la durata del regime di aiuti, la cui scadenza attuale è prevista per il 31 ottobre 2020, e di aumentarne la dotazione complessiva di 3,6 milioni di EUR.
- (9) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto continuerà ad essere concesso alle condizioni descritte nella decisione iniziale e che non sono state apportate altre modifiche sostanziali al regime di aiuti esistente.
- (10) Le relazioni annuali sono state presentate sul regime di aiuti esistente.

---

<sup>1</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

### **3. VALUTAZIONE**

#### **3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE**

- (11) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (12) L'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è stata confermata nella decisione iniziale. La Commissione fa riferimento a tale valutazione (considerando da 37 a 40 della decisione iniziale), che si applica anche alle modifiche notificate.
- (13) Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede all'articolo 4 una procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Si intende per modifica qualsiasi cambiamento che non può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno. La procedura semplificata si applica ai tipi di modifiche che figurano nel regolamento (CE) n. 794/2004, articolo 4, paragrafo 2.
- (14) La presente modifica riguarda una proroga di sei anni della durata del regime di aiuti esistente e un aumento della dotazione di bilancio superiore al 20 %. Rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 794/2004, secondo cui un aumento superiore al 20 % della dotazione per un regime di aiuti autorizzato e la sua proroga fino a un massimo di sei anni devono essere notificati mediante il modulo di notifica semplificato. La presente notifica riguarda pertanto la modifica di un regime di aiuti esistente che, prima di essere attuato, dovrebbe essere soggetto alla notifica e alla valutazione della sua compatibilità.

#### **3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

- (15) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 27 luglio 2020 e non è stato ancora applicato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

#### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

##### *3.3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

- (16) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (17) Nella decisione iniziale (considerando 43), tale deroga è stata riconosciuta applicabile.

### 3.3.2. *Applicazione degli orientamenti*

- (18) Per quanto riguarda la valutazione del contenuto del regime di aiuti notificato, si fa riferimento alla decisione iniziale approvata a norma della sezione 1.1.10.1 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione" e della sezione 1.2.1.3 "Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" degli orientamenti (considerando da 44 a 84 della decisione iniziale).
- (19) Come descritto al considerando (8) di cui sopra, le autorità italiane intendono prorogare l'attuale durata del regime di aiuti esistente fino al 31 ottobre 2026. Poiché, conformemente al punto 737 degli orientamenti, questi ultimi sono applicabili fino al 31 dicembre 2020, la Commissione prende atto che, ove necessario, le autorità italiane adegueranno il regime di aiuti notificato alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti (considerando (6)).
- (20) Le autorità italiane hanno confermato che, oltre alla proroga della durata e all'aumento della dotazione, non sono state apportate altre modifiche sostanziali al regime di aiuti esistente e che l'aiuto continuerà ad essere concesso alle stesse condizioni stabilite nella decisione iniziale (considerando (9)). Di conseguenza, non si prevedono ulteriori effetti distorsivi sulla concorrenza.
- (21) Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede, all'articolo 4, paragrafo 3, che la procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale regolamento, o contestualmente alla notificazione. Come indicato al considerando (10), l'Italia ha rispettato gli obblighi in materia di informazione.
- (22) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che la modifica proposta, come eseguita nella decisione iniziale, non incide sulla valutazione della compatibilità del regime di aiuti esistente con il mercato interno.

## **4. CONCLUSIONI**

La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale

**Martine DEPREZ**  
Direttrice della Cancelleria  
COMMISSIONE EUROPEA